

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4289 del 24/07/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-6150 del 17/12/2020 relativa allo stabilimento sito in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), Via degli Artigiani n. 341, Località Cà Bianca, richiesta dalla società I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.P.A. in sigla IMA S.P.A., per l'attività di fabbricazione macchine automatiche.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4462 del 24/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	SIRO ALBERTINI

Questo giorno ventiquattro LUGLIO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, SIRO ALBERTINI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-6150 del 17/12/2020 relativa allo stabilimento sito in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), Via degli Artigiani n. 341, Località Cà Bianca, richiesta dalla società I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.P.A. in sigla IMA S.P.A., per l'attività di fabbricazione macchine automatiche.

L'INCARICO DI FUNZIONE AUA E ACQUE REFLUE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 6;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- richiamata la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2020-6150 del 17/12/2020, adottata da ARPAE e rilasciata dal SUAP con provvedimento Prot. n. 306 del 05/01/2021 e con scadenza di validità in data 04/01/2036 alla società IMA S.P.A. (C.F. 00307140376 e P.IVA 00500931209), così come modificata da ARPAE con DET-AMB-2021-5811 del 19/11/2021 (modifica della sola matrice Scarichi; Sinadoc 22671/2021) e DET-AMB-2024-2024-327 del 22/01/2024 (modifica della sola matrice Emissioni in atmosfera; Sinadoc 4902/2024) per area di gestione dell'attività di fabbricazione macchine automatiche svolta presso lo stabilimento in oggetto che ha sostituito le seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura {Soggetto competente Comune di Castel san Pietro

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Terme};

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Castel san Pietro Terme};

VISTA la comunicazione presentata tramite la piattaforma telematica (Accesso unitario) della Regione Emilia-Romagna ed acquisita da ARPAE SAC con PG/2024/212433 del 22/11/2024 (**pratica Sinadoc 38953/2024**) dal procuratore della società IMA S.P.A. (C.F. 00307140376 e P.IVA 00500931209), con sede legale in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), Via Emilia n. 428-442, per Modifica non Sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di fabbricazione macchine automatiche svolta presso lo stabilimento sito in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), Via degli Artigiani n. 341, in merito alle seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura {Soggetto competente Comune di Castel San Pietro Terme};
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - AACM};

RILEVATO CHE l'istanza di modifica non sostanziale è stata presentata per la matrice scarichi per aggiornamento addolcitori e richiesta di declassificazione dello scarico industriale e di assimilazione ai reflui domestici, e per la matrice emissioni in atmosfera per l'introduzione di un nuovo punto di emissione in deroga (E41) e aggiornamento potenzialità termiche per E1 e E21 (impianti termici civili) sempre in ambito art. 281 c. 1 Dlgs 152/06, con dichiarazione di prosecuzione senza variazioni della matrice impatto acustico già autorizzata.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di "*Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V*" e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.
- "*DECRETO ODORI*", n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante “*Norme in materia ambientale*” – Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 “*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*”, in particolare artt. 2 e 3;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all’art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall’art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all’art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell’autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia “*Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento*”.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 recante disposizioni in materia “*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)*”.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 recante disposizioni in materia “*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. N. 286 del 14/02/2005*”.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall’istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2024/214585 del 27/11/2024 comunicava alla società istante ed agli Enti interessati l’esito positivo della propria verifica di correttezza formale e di completezza documentale della comunicazione di Modifica non Sostanziale di AUA e pertanto avviava il relativo procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, richiedendo agli Enti competenti i pareri / nulla osta aggiornati;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all’adozione della Determina di aggiornamento dell’AUA vigente e di seguito indicati:

- Parere per la matrice scarichi in pubblica fognatura del Gestore del Servizio Idrico Integrato – società HERA S.p.A. (PG/2025/54200 del 21/03/2025);

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

CONSIDERATO che alla data di conclusione del procedimento il Comune di Castel San Pietro Terme in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti di competenza;

CONSIDERATO inoltre che, pur non essendo sostanziale la modifica comunicata alla matrice emissioni in atmosfera, si è ritenuto opportuno aggiornare l'allegato tecnico;

DATO ATTO che, ai fini della verifica antimafia per i procedimenti di Modifica non Sostanziale attivati direttamente da ARPAE - SAC di Bologna, le indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264 prevedono attività amministrativa preliminare al rilascio del provvedimento solo nel caso di modifica alla matrice Comunicazione in materia di Rifiuti;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati pari ad € 52,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.
- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera Ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.

CONSIDERATO che, per gli oneri istruttori sopra quantificati secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, è stato emesso e notificato direttamente alla società istante specifico avviso di pagamento PagoPA;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione della Modifica non Sostanziale dell'AUA vigente a favore della società IMA S.P.A., per l'esercizio dell'attività di fabbricazione macchine automatiche svolta presso lo stabilimento in oggetto;

VISTA la Determina DET-2024-406 del 29/05/2024 della Direzione Generale "Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti con D.D.G. n. 26/2024. Conferimento incarichi di funzione";

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Bologna come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

DETERMINA

- DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 la **Modifica non Sostanziale con aggiornamento** del vigente provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) DET-AMB-2020-6150**, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione AUA medesimo a favore della società IMA S.P.A. (C.F. 00307140376 e P.IVA 00500931209) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento sito in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), Via degli Artigiani n. 341, Località Cà Bianca, del quale il presente provvedimento costituisce modifica ed integrazione, compresa la conferma della **scadenza di validità a suo tempo fissata al 04/01/2036**, relativamente alla modifica dei seguenti titoli abilitativi settoriali, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006	ARPAE

- DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute **negli Allegati A e B Aggiornati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto
 - *"Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura" di acque reflue industriali, prime piogge e acque reflue domestiche* di competenza del Comune di Castel san Pietro Terme"
 - *"Allegato B - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera"* di competenza di ARPAE SAC;
- DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
- DI TRASMETTERE la presente determina di adozione di Modifica non Sostanziale di AUA alla società istante, al SUAP del Comune di Castel san Pietro Terme e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di rispettiva competenza;
- DI STABILIRE che che il presente provvedimento di Modifica non Sostanziale di AUA, una volta trasmesso da ARPAE alla società istante, dovrà essere conservato unitamente al provvedimento di AUA DET-AMB-2020-6150, come parte integrante e sostanziale del medesimo, e dovranno essere resi disponibili su richiesta degli Organi di Controllo.

7. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
L'Incarico di Funzione AUA e Acque reflue

Siro Albertini
(determina firmata digitalmente)

**Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto IMA SPA-DIVISIONE LIFE**

Comune di Castel San Pietro Terme (BO), località Cà Bianca, Via degli Artigiani n. 341

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche e acque di prima pioggia in pubblica fognatura di cui all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006

1. Classificazione degli scarichi

Scarichi nella pubblica fognatura di tipo nero di Via San Carlo, derivanti dai punti di immissione indicati in planimetria **S1**, **S2** (Via Golini), **S3** (Via Maestri del Lavoro), provenienti dall'attività di fabbricazione macchine automatiche per il settore farmaceutico, e classificati dal Comune di Castel San Pietro Terme (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque relativo esclusivamente allo scarico fognario nella rete pubblica di tipo nero di Via San Carlo, afferente al depuratore di Castel Guelfo, Via Molino 4, Castel Guelfo di Bologna), rispettivamente:

Scarico S1

Scarico, denominato **S1** in planimetria, nella pubblica fognatura acque nere di Via Golini, classificato dal Comune di Castel San Pietro Terme (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), "scarico di acque **reflue domestiche**" da servizi igienici;

Scarico S2

Scarico, denominato **S2** in planimetria, nella pubblica fognatura acque nere di Via Golini classificato dal Comune di Castel San Pietro Terme (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), "scarico di **acque reflue industriali assimilate alle domestiche**" costituito dall'unione di acque reflue domestiche (da servizi igienici e locale mensa) industriali assimilate alle domestiche di spurgo/controllo-lavaggio impianto addolcitore/osmosi inversa (locale tecnico a servizio della centrale di produzione vapore e acqua calda) e acque di prima pioggia originate dal dilavamento dei piazzali, separatamente campionabili rispettivamente ai pozzetti di campionamento PC2 per le acque di prima pioggia e PC3 per le acque reflue industriali assimilate alle domestiche.

Scarico S3

Scarico, denominato **S3** in planimetria, nella pubblica fognatura acque nere di Via Maestri del Lavoro, classificato dal Comune di Castel San Pietro Terme (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), "scarico di acque **reflue domestiche**" da servizi igienici;

2. Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006, compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art.113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Tale immissioni è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore:

- **S5** ed **S6**: Acque meteoriche derivanti dai piazzali esterni alla palazzina uffici, adibiti a parcheggio o transito di automezzi, e dal troppo pieno della vasca di raccolta finalizzata al recupero delle acque meteoriche di dilavamento dei coperti, recapitate nella rete delle acque bianche del Comparto Cà Bianca di Via Maestri del Lavoro.
- **S7**: Acque meteoriche di seconda pioggia derivanti da piazzali scoperti e troppo pieno vasca di raccolta finalizzata al recupero delle acque bianche derivanti dai tetti dello stabilimento, recapitate nella rete delle acque bianche del Comparto Cà Bianca di Via degli Artigiani.

3. Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni del Comune di Castel San Pietro Terme, visto anche il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA Hera S.p.A. - Direzione Acque prot. n. 24703/25 del 21/03/2025, ed in particolare:

- Devono essere osservate le disposizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti;
- Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
- Lo scarico delle acque di Prima Pioggia deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 3 Allegato 5 colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs 152/06 e smi ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria:
- - PC2 pozzetto campionamento acque di prima pioggia dilavamento piazzali. Il pozzetto di campionamento PC2 deve risultare identificato mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo;
- Lo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche è tenuto al rispetto continuativo dei limiti previsti dalla Tab.1 del DGR 1053/2003 prima di ogni trattamento depurativo. Dovranno essere presentate annualmente le analisi e la stima delle quantità scaricate attestanti il rispetto dei limiti per l'assimilazione. Si precisa che qualora non fossero rispettati i limiti di assimilabilità, in evidenza dei certificati analitici e/o delle quantità scaricate, secondo la normativa vigente ne potrà essere rivista la classificazione;
- Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove;
- La portata di scarico nel punto identificato in planimetria S2 dovrà rispettare, complessivamente per tutti gli apporti (prima pioggia, industriali assimilate e domestiche), il limite massimo istantaneo di 0,2 litri/sec;

Per quanto non oggetto della presente modifica restano valide le precedenti prescrizioni impartite dal Comune di Castel San Pietro Terme, visto anche il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque prot. n. 94582/20 del 10/11/2020 così come aggiornato con prot.n. 79732 del 01/09/2021, con parere favorevole con prescrizioni all'autorizzazione allo scarico Prot. 28641 del 03/12/2020 così come aggiornato con prot.n. 22158 del 25/08/2021, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 03/12/2020 al PG/2020/175965 e in data 25/08/2021 al PG/2021/131543.

Tali pareri sono tutti riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (Sinadoc n. 4160/2020, Sinadoc 22671/2021);
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di modifica non sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE con PG/2024/212433 del 22/11/2024) con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - Relazione tecnica scarichi datata 31/10/2024;
 - Elaborato allegato a.3 - Planimetria rete fognaria (invariata) in scala 1:400, datata 28/07/2021, riportata nelle pagine successive come parte integrante al presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;
 - Rapporti di prova analisi:
 - 24LA19146 (Addolcitore similare AD50, relativo allo stabilimento di Bentivoglio div. BFB)
 - 24LA19148 (Addolcitore similare AD52 relativo allo stabilimento di Bentivoglio div. BFB)
 - 24LA19143 (osmosi+addolcitore, punto di campionamento PC3 stabilimento in oggetto)
 - 24LA19141 (osmosi, punto di campionamento PC3 stabilimento in oggetto)

Pratica Sinadoc n. 38953/204

Documento redatto in data 24/07/2025



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
Tel 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Sede legale Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376
Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745,00

Spett.le/Egr.
COMUNE di CASTEL SAN PIETRO TERME
Sportello Unico Attività Produttive
Piazza XX Settembre 3
40024 Castel San Pietro Terme (BO)
comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
ARPAE BOLOGNA
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
VIA SAN FELICE, 25
40122 BOLOGNA BO
aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 21 marzo 2025
Prot. n. 0024703/25

Asset management
Sviluppo Asset e Servizi Tecnici
Insediamenti Produttivi/MC

OGGETTO: *Parere per modifica non sostanziale di autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali assimilate alle domestiche e acque di prima pioggia in fognatura:*
▪ Rif. pratica Hera n° 33/2024 Richiesta di parere Prot. 101723 del 27/11/2024;
▪ Rif. pratica SUAP ARPAE - SINADOC N.38953/2024.

▪ Ragione sociale ditta	IMA SPA
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA DEGLI ARTIGIANI, 341 - CASTEL SAN PIETRO TERME
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Fabbricazione di Macchine Automatiche - Progettazione, Assemblaggio, Montaggio e Collaudo di macchine automatiche per il confezionamento
▪ Portata massima autorizzata	
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali assimilate alle domestiche e acque di prima pioggia
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	- Trattamento acque di prima pioggia: sistema composto da vasca di accumulo/ decantazione dotata di valvola di non ritorno e vasca di disoleazione - Trattamento reflui civili: vasche Imhoff, pozzetto degrassatore, pozzetto sifone firenze
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. CASTEL GUELFO, VIA MOLINO 4 CASTEL GUELFO DI BOLOGNA

• Fonte di prelievo: approvvigionamento idrico da pubblico acquedotto

Vista la richiesta di Modifica Non Sostanziale AUA presentata per aggiornamento dei titoli abilitativi scarichi acque reflue ed emissioni;

Vista la documentazione allegata alla domanda redatta dal Legale rappresentante Girotti Filippo, comprensiva di:
- Elaborato grafico All.A.3 Tav.U del 28/07/2021 - planimetria rete fognaria;



- Relazione tecnica All. A.2 aggiornamento matrice acque impianto trattamento;
- n.4 Rapporti di Prova analisi campioni scarichi: RdP n.24LA19146 addolcitore "AD 50" da stabilimento di Bentivoglio (BO) / RdP n.24LA19148 addolcitore "AD52" / RdP n.24LA19143 scarico "PC3" stabilimento di Castel San Pietro Terme scarico osmosi addolcitori / RdP n.24LA19141 scarico "PC3" stabilimento di Castel San Pietro Terme scarico osmosi

Visto quanto dichiarato nella documentazione presentata relativamente al titolo abilitativo scarichi acque reflue in pubblica fognatura, ovvero che:

- l'assetto degli impianti di trattamento acqua attualmente presenti è costituito da n.3 colonne di resine a scambio ionico (n.1 a servizio dell'acqua sanitaria dell'edificio produttivo e n.2 per gli impianti ad osmosi)
- n.2 impianti ad osmosi ed n. 1 dechloratore;
- le acque osmotizzate, insieme alle condense di vapore, al termine dei collaudi macchine vengono stoccate e successivamente smaltite come rifiuti ai sensi della normativa vigente in materia;
- la modifica riguarda l'inserimento di una ulteriore colonna di addolcimento all'interno della centrale di produzione vapore a servizio della produzione di acqua calda servizi igienici palazzina uffici - il relativo contro lavaggio sarà collettato sul punto di scarico identificato in planimetria in sigla S2;
- l'azienda chiede inoltre la declassificazione degli scarichi delle acque reflue industriali di contro lavaggio a scarichi industriali assimilati ai domestici in base sia ai monitoraggi analitici eseguiti (rispetto della tabella 1 DGR 1053/03) e sia in considerazione della valutazione stimata delle portate di scarico, ovvero calcolando che allo stato attuale la media sui 240 gg/anno si attesta inferiore ai 10 mc/gg e che l'apporto aggiuntivo dovuto alla nuova colonna di addolcimento è stimato < 1 mc/gg, quindi attestando il quantitativo di scarico sempre inferiore ai 15 mc/gg;

Visto il Dlgs 152/06 e s.m.i - art.107 comma 2

Visto il DGR 1053/2003;

Visto il DGR 286/05 e 1860/06;

Visto il DPR 227/2011;

Considerato che nella zona oggetto di intervento Hera Spa in qualità di Gestore SII, ha in gestione esclusivamente la rete di pubblica fognatura di tipo nero afferente alla Via San Carlo;

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) Vengono accettate le immissioni, in via indiretta, nella pubblica fognatura di tipo nero di Via San Carlo indicate in planimetria ai punti S1, S2, S3 rispettivamente:
 - S1(Via Golini), S3 (Via Maestri del Lavoro) acque reflue domestiche;
 - S2 (Via Golini) acque di Prima Pioggia dilavamento piazzali e acque reflue industriali assimilate alle domestiche, acque reflue domestiche;
- 2) Devono essere osservate le disposizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;
- 3) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
- 4) Lo scarico delle acque di Prima Pioggia deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 3 Allegato 5 colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs 152/06 e s.m.i ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria:
 - PC2 pozzetto campionamento acque di prima pioggia dilavamento piazzali.
 Il pozzetto di campionamento PC2 deve risultare identificato mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo;
- 5) Lo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche è tenuto al rispetto continuativo dei limiti previsti dalla Tab.1 del DGR 1053/2003 prima di ogni trattamento depurativo. Dovranno essere presentate annualmente le analisi e la stima delle quantità scaricate attestanti il rispetto dei limiti per l'assimilazione.

Si precisa che qualora non fossero rispettati i limiti di assimilabilità, in evidenza dei certificati analitici e/o delle quantità scaricate, secondo la normativa vigente ne potrà essere rivista la classificazione;
- 6) Il presente parere è subordinato alle seguenti prescrizioni tecniche:
 - a) lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove;
 - b) la portata di scarico nel punto identificato in planimetria S2 dovrà rispettare, complessivamente per tutti gli apporti (prima pioggia, industriali assimilate e domestiche), il limite massimo istantaneo di 0,2 litri/sec;
- 7) Al personale incaricato di Hera Spa addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo

campioni per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Delibera AEEGSI (ora ARERA) n. 665/2017/R/idr;

- 8) La ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti e della vasca di separazione fanghi e oli a mezzo ditta autorizzata, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- 9) I sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia per non comprometterne la capacità depurativa;
- 10) Tutti i rifiuti originati dall'attività, comprese le acque osmotizzate e le condense decadenti dai processi di collaudo, dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di smaltimento deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- 11) Il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da Hera Spa e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera Spa. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera Spa.

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera Spa. si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPAE.

Il presente parere non riguarda le immissioni di acque non in pubblica fognatura o pubblica fognatura Non gestita da Hera Spa;

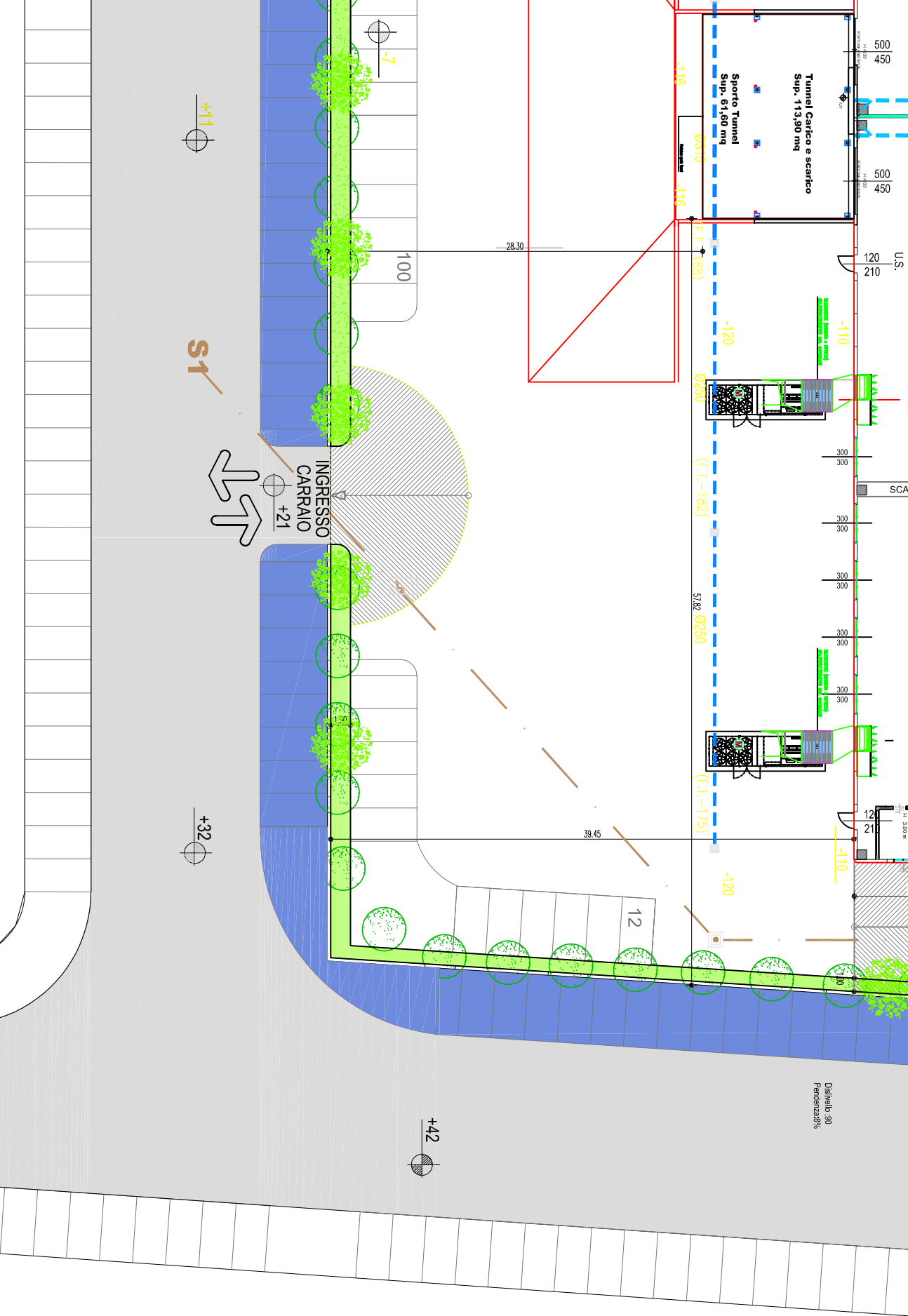
L'Amministrazione Competente dovrà inviare copia dell'autorizzazione a codesta Società, completa degli allegati che la compongono, immediatamente dopo il rilascio all'interessato per gli adempimenti di competenza.

Allegati:

- Elaborato grafico All.A.3 Tav.U del 28/07/2021 - planimetria rete fognaria

Cordiali saluti

Firmata digitalmente
Operations Idrico Emilia
Il Responsabile
Dott. Ing. Paolo Gelli



Diluvio 90
Permeabilità 25%

+42

+32

S1

+11

INGRESSO
CARRAIO

+21

100

12

39.45

28.30

57.82

(F.I. - 182)

-120

(F.I. - 188)

-116

+0,15

12
21

-110

(F.I. - 175)

-120

(F.I. - 182)

-116

+0,15

500
450

500
450

120
210

US

SCA

H 3.00 m



Comune di Castel San Pietro Terme

Piazza XX Settembre, 3 - 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

Area Servizi al Territorio

Servizio Edilizia Urbanistica e Territorio
UNITÀ OPERATIVA AMBIENTE

richiesta presentata il 22/01/2020 al n. 01789 di protocollo

Pratica n. 5/AUA/2020

Prot. n. 00.22.15.8 del 25/08/2021.

Fascicolo: 6.9 - 9/2020

BE/an

Trasmesso a mezzo PEC

SPETT.LE

ARPAE - AACM

aoobo@cert.arpa.emr.it

Sinadoc 22671/2021

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 22/01/2020 al numero 01789 di protocollo, dalla Società IMA per l'impianto sito a Castel S. Pietro Terme (BO) in Via DEGLI ARTIGIANI n. 341 - **Pratica SUAP n. 5/AUA/2020**

PARERE DI COMPETENZA

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 22/01/2020 al numero 01789 protocollo, dalla Società IMA (CF: 00307140376) procuratore speciale Sig. Girotti Filippo (C.F.: GRTFPP76B22C265V) con sede in Via Emilia n. 428-442, Ozzano dell'Emilia, per le seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione agli scarichi
- Emissioni in atmosfera
- Comunicazione o nulla osta impatto acustico

provenienti dall'impianto dove si svolge attività di fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio, sito in Via Degli Artigiani n. 341, distinto al Catasto fabbricati del Comune di Castel San Pietro Terme al Fg. 31, mapp. 534;

Vista la comunicazione di lavori eseguiti per ottemperare alle prescrizioni tecniche contenute nella DET-AMB-2020-6150 del 17/12/2020, nella quale viene esplicitato punto per punto quanto eseguito, sulla base delle "prescrizioni tecniche da realizzare in concomitanza della conclusione dei lavori" di cui al parere del gestore HERA (Rif. Prot. n. 80727 del 29/09/2020), si ritiene, per quanto di competenza che la documentazione trasmessa sia necessaria alla validità dell'AUA rilasciata con l'atto sopra richiamato, senza comporre alcuna variazione essenziale.

Si ritiene altresì già espresso con la nota prot. n. 28641 del 03/12/2020, contenente parere favorevole al rilascio dell'AUA di cui sopra, il nulla osta allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura.

IL RESPONSABILE
Arch. Naldi Mantola



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.li
ARPAE
Area Autorizzazioni Concessioni metropolitana
Unità AUA ed acque reflue
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

COMUNE DI CATEL SAN PIETRO TERME
Unità Operativa Suap
PEC: comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it

Modena, 01 settembre 2021
Prot. n. 0079732/21

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico PG/mc

Ns.Rif.: Hera Spa Prot.n.75874/21 del 17/08/2021
Pa&S n.19/2021

Oggetto: Istanza di Modifica Non Sostanziale AUA Società **I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.a in sigla IMA SPA – Divisione LIFE- zona intervento: Castel San Pietro Terme Loc. Ca' Bianca (BO) Via Degli Artigiani nc.341.** Attività di Progettazione, assemblaggio e collaudo di macchine automatiche per il confezionamento e linee di macchine automatiche per il settore farmaceutico.

Parere Tecnico con Presa d'Atto comunicazione fine lavori come da prescrizioni e recepimento contestuali Modifiche non Sostanziali - variante impiantistica.

Con riferimento alla nota trasmessa da ARPAE – AACM Unità AUA ed acque reflue - Rif. Pratica Sinadoc n.22671/2021, assunta da Hera Spa con Prot.n.75874/21 del 17/08/2021;

Visto il parere allo Scarico di HERA Spa Prot.Prat.n.80727/2020 - PG.n.94582/20 del 10/11/2020 rilasciato a nome della ditta medesima, relativo all'insediamento produttivo di cui sopra;

Vista la Determina AUA atto n.Det-Amb-2020-6150 del 17/12/2020, rilasciata a nome della ditta in oggetto e relativa all'insediamento produttivo di cui sopra,

Vista la comunicazione della ditta IMA SPA, inviata via Pec in data 28/07/2021 e assunta da Hera Spa con Prot.n.71075/21 del 29/07/2021, che, relativamente agli scarichi afferenti alla pubblica fognatura in Gestione alla scrivente Hera Spa (fognatura di tipo nero di Via San Carlo), notifica:

- 1) la conclusione lavori previsti dalle prescrizioni tecniche contenute nell'atto Det-Amb-2020-6150 del 17/12/2020
- 2) modifica non sostanziale relativo all'assetto punti di scarico e pozzetti di campionamento, ovvero:
 - o eliminazione reflui da scarico addolcitore afferente al punto di scarico S3 (pozzetto PC1) che sarà costituito solo da reflui di tipo domestico
 - o eliminazione punto di scarico precedentemente identificato in planimetria S4 e unificazione dei reflui di tipo domestico derivanti dalla palazzina uffici nell'unico punto di scarico S3

Per quanto sopra si esprime:

Preso d'Atto di quanto dichiarato nella documentazione presentata e pertanto si rileva l'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni contenute nell'atto AUA vigente Det-Amb-2020-6150 del 17/12/2020.

Inoltre

Si convalida l'effettiva non sostanzialità delle modifiche comunicate;

Con il presente parere si recepisce l'elaborato grafico riveduto, aggiornamento planimetria rete fognaria del 28/07/2021, e contestualmente si aggiorna il medesimo allegato afferente al precedente PG.n.94582/20 del 10/11/2020, rilasciato a nome della Ditta medesima relativo all'insediamento produttivo di cui sopra, di cui diventa parte integrante e di cui restano valide tutte le prescrizioni ivi contenute ad esclusione delle seguenti modifiche:

- 1) **Sistemi di trattamento prima dello scarico:**
 - **Trattamento acque di processo:** -
 - **Trattamento acque di prima pioggia:** sistema composto da vasca di accumulo/decantazione dotata di valvola di non ritorno e vasca di disoleazione
 - **Trattamento reflui civili:** vasche Imhoff, pozzetto degrassatore, pozzetto sifone fiorenze
- 2) **viene accettata nella pubblica fognatura di tipo nero di Via San Carlo l'immissione derivante degli scarichi indicati in planimetria ai punti S1, S2 (Via Golini) e S3 (Via Maestri del Lavoro), rispettivamente:**
 - **S1-S3:** acque reflue domestiche;
 - **S2:** acque reflue domestiche, acque reflue industriali di spurgo / contro-lavaggio da impianto addolcitore / osmosi inversa e acque di prima pioggia dilavamento piazzali;
- 3) **lo scarico delle acque industriali dovrà rispettare i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs 152/06 ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria:**
 - **PC2** pozzetto di campionamento acque di prima pioggia dilavamento piazzale;
 - **PC3** punto di campionamento acque reflue industriali.

Si intende revocato il punto 3) del precedente parere Hera Spa Pg.94582/20 in quanto prescrizioni ottemperate.

Il presente parere non riguarda le immissioni di acque in rete fognaria Non in Gestione alla scrivente Hera Spa.

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPAE.

Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

L'Amministrazione Comunale dovrà inviare copia dell'autorizzazione allo scarico completa degli allegati che la compongono a codesta Società, immediatamente dopo il rilascio all'interessato per gli adempimenti di competenza.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. Paolo Gelli

**Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto IMA SPA-DIVISIONE LIFE**

Comune di Castel San Pietro Terme (BO), località Cà Bianca, Via degli Artigiani n. 341

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione macchine automatiche per la dosatura, la confezione e l'imballaggio per il settore farmaceutico svolta dalla società I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE Spa nello stabilimento posto in Comune di Castel San Pietro Terme via degli Artigiani n. 341 secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E3

**PROVENIENZA: SALDATURA – SMERIGLIATURA – LUCIDATURA – SPAZZOLATURA REPARTO
LAMIERA VIBRATORISTI**

Portata	6000 Nm ³ /h
massima	
Altezza	13 m
minima	
Durata	2 h/g
massima	

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale	10 mg/Nm ³
particellare.....	

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: LAVORAZIONI MECCANICHE DA MACCHINE UTENSILI

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Altezza minima	13 m
Durata massima	2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale oleose	particellare/nebbie	10 mg/Nm ³
---------------------------	---------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro multistadio e filtro a tasche in fibra di vetro

Dovranno essere effettuate le analisi di messa a regime successivamente non è fissata periodicità di analisi a carico del gestore di impianto per il punto di emissione E4.

EMISSIONE E22

PROVENIENZA: GENERATORE DI VAPORE – IT6 - POT. 558,1 KW METANO

EMISSIONE E37

PROVENIENZA: GENERATORE DI VAPORE – IT7 - POT. 462 KW METANO

I valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici ai fini produttivi presenti nello stabilimento, superano il valore di 1 MW previsto al punto dd) della Parte I, dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06 e pertanto tali punti di emissione sono soggetti ad autorizzazione.

Poichè nessun impianto termico ha potenza termica nominale superiore a 1 MW, non sono presenti medi impianti di combustione e sono prescritti i valori di emissione stabiliti dal punto 1.3, Parte III dell'allegato I alla Parte Quinta del DLgs n°152/06.

Debbono essere rispettati i seguenti valori di emissione, riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35 mg/Nm ³
Polveri	(*) 5 mg/Nm ³

(*) il valore di emissione si considera rispettato in quanto è utilizzato metano come combustibile.

Fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti di emissione sopra stabiliti, poichè singolarmente non sono presenti medi impianti di combustione, non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo da effettuarsi a cura del gestore di stabilimento

EMISSIONI E5 - E6

PROVENIENZA: ISOLATORE 1

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: UTA ISOLATORE 1

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

EMISSIONE E8
PROVENIENZA: ISOLATORE 1 MT1
EMISSIONE E9
PROVENIENZA: ISOLATORE 2
EMISSIONE E39
PROVENIENZA: ISOLATORE FILLSHAPE
EMISSIONE E40
PROVENIENZA: ISOLATORE 3 MTI

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 272 del DLgs n°152/06 in quanto elencato nella parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06 lettera jj) – Impianto pilota "Isolatore"

EMISSIONI E38
PROVENIENZA: CAPPALABORATORIO MICOLOGICO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 272 del DLgs n°152/06 in quanto elencato nella parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06 lettera jj) .

EMISSIONI E10 - E11
PROVENIENZA: CAPPAMENSA

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 272 del DLgs n°152/06 in quanto elencato nella parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06 lettera e).

EMISSIONE E12
PROVENIENZA: GRUPPO SPINTA ANTINCENDIO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 272 del DLgs n°152/06 in quanto elencato nella parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06 lettera bb).

EMISSIONI da E13 a E20
PROVENIENZA: POMPE A VUOTO COLLAUDO
EMISSIONI da E23 a E36
PROVENIENZA: ESTRAZIONE ARIA CALDA COLLAUDO
EMISSIONE E41
PROVENIENZA: POMPE DA VUOTO COLLAUDO

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: CALDAIA METANO USO CIVILE 348 KW
EMISSIONE E21
PROVENIENZA: CALDAIA METANO USO CIVILE 348 KW

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

2. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

3. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo

scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APAM).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

4. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale	UNI EN 13284-1:2017 (*);

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

particellare	UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in

cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell' Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

7. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o

più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

8. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (Sinadoc n. 4160/2020 e Sinadoc 4902/2024).
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di modifica non sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE con PG/2024/212433 del 22/11/2024) con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "Relazione tecnica emissioni" datata 31/10/2024;
 - "Elaborato grafico – planimetria emissioni" in scala 1:350 datata 24/10/2024

Pratica Sinadoc n. 38953/204

Documento redatto in data 24/07/2025

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.